

condizione ostativa prevista dall'art. 33 CCII;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze che seguono:

competenza del tribunale adito: il Tribunale di Roma è il tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa o l'aveva nell'anno precedente alla data in cui è stata depositata la prima istanza di fallimento (art. 27 CCII);

sul presupposto soggettivo per la dichiarazione della liquidazione giudiziale: la parte debitrice non si è costituita in giudizio, non ha contestato la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile a tale procedura né ha provato alcunché in merito al possesso dei requisiti soggettivi di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: può, dunque, ritenersi integrata la fattispecie regolata dall'art. 1 CCII.

sulla condizione di procedibilità (art. 2, co. 1, CCII): il credito complessivamente considerato eccede l'importo indicato dall'art. 49, co. 5 CCII;

rilevato che il credito della ricorrente Kieres Bogumila è portato da sentenza n. 6758 /2023 (n. R.G. 31068/2016), del 28 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Roma ha condannato la Sigra Costruzioni S.r.l. al pagamento della somma di euro 580.000,00 oltre alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 29.738,00;

constato che, in data 3 aprile 2026, la sentenza è stata notificata alla controparte e che non è stata proposto ricorso in cassazione;

constatato, infine, che dalle informazioni assunte dalla cancelleria ex art. 42 CCII risultano in capo alla resistente debiti verso l'Erario pari ad euro 1.184.843,61, nonché debiti verso INPS di importo pari ad euro 18.236,78, già passato in sofferenza per il recupero forzoso da parte dell'agente di riscossione.

sullo stato di insolvenza: si evince dal protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma portata dal titolo posto a fondamento della domanda, dall'iscrizione di ipoteche fiscali di rilevante importo, dall'alienazione dell'unico cespite noto a terzi, dalla mancata presentazione di

bilanci successivi all'esercizio 2005, nonché dalla perdurante impossibilità di far fronte alle condanne giudiziali;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2 co. 1 lett. b), 27, 28, 37, 40, 41,42, 49, 54 e 121 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di SIGRA COSTRUZIONI S.R.L. in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Roma, alla Via Luca Bati n.33 (P.IVA 06278611006);

NOMINA

la dott.ssa Daniela Cavaliere quale Giudice Delegato alla procedura e quale curatore:dott. Ubaldi Fabio;

AUTORIZZA

sin d'ora, il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro ad estrarre copia degli stessi; ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice (art. 49 lett. f CCII);

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

il giorno 23 settembre 2026 ore 12,10 per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.

ASSEGNA

ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione in cancelleria delle relative domande.

AUTORIZZA

la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30/05/2002 n. 115;

MANDA

alla cancelleria perché provveda alle comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 49 co. 4 CCII.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi di legge.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2026

Il giudice estensore

Dott.ssa Daniela Cavaliere

Il Presidente

Dott. Giorgio Jachia